

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 359 DEL 31/05/2018

Il Direttore del UOC Gestione Risorse Umane

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n.19 del 25/10/2016, a far data dall'01/01/2017, l'Azienda Ulss n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda Ulss n. 9 Scaligera, incorporando le soppresse Aziende Ulss n.21 di Legnago e Ulss n.22 di Bussolengo;

Richiamati i CCCCNLL del personale della dirigenza Medica e Veterinaria e per ultimo il CCNL del 06/05/2010, che detta specifica normativa in merito al biennio 2008/2009;

Dato atto che il CCNL sopracitato agli articoli nr.9, 10 e 11, prevede la determinazione e la gestione dei fondi per i seguenti istituti contrattuali e precisamente:

- Art. 9 – Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
- Art. 10 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
- Art. 11 – Fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale;

Visto, l'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31/5/2010, nr.78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 nr.122, che fa espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di prevedere nel triennio 2011-2013 incrementi delle risorse relative al trattamento accessorio dei dipendenti in supero al corrispondente importo dell'anno 2010, prevedendone, altresì, l'automatica rimodulazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sempre con riferimento all'anno 2010;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 456 della Legge nr.147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014), che prevedeva l'estensione del divieto di incrementare le risorse relative al trattamento accessorio destinato ai dipendenti, rispetto al 2010, anche a tutto il 31/12/2014 disponendo, inoltre, che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

Avuto presente che, l'art.1, c. 236, della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), stabilisce che *" a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla*

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 359 DEL 31/05/2018

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Preso atto inoltre di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del DLgs. 75/2017 che stabilisce che “.....*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.*

Richiamata la deliberazione n.533 del 15/06/2017 che disponeva in merito alla quantificazione provvisoria per l'anno 2017 dei fondi contrattuali per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per la determinazione dei fondi contrattuali del personale dipendente dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, definitivi anno 2017, così come definita dall'UOC Gestione Risorse Umane;

Ritenuto pertanto di determinare in via definitiva la consistenza dei Fondi contrattuali per l'anno 2017, secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico Finanziaria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che verrà trasmessa al Collegio Sindacale, al fine di ottenere la prescritta certificazione;

Precisato che si fa riserva di integrare i predetti Fondi con le risorse effettivamente risparmiate derivanti dai piani di razionalizzazione per l'anno 2017 nella misura determinata dalle indicazioni regionali e dalla contrattazione integrativa;

Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15; il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150; la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.; la Legge 6 agosto 2008, n. 133; e la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata;

Tutto ciò considerato;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 359 DEL 31/05/2018**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che, si intende integralmente richiamato;
- 2) di quantificare in via definitiva i Fondi contrattuali per l'anno 2017 per l'area della dirigenza medica e veterinaria nei sottoelencati importi:

Fondi Aziendali	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa MEDICI e VETERINARI	6.682.968,52	6.386.977,21	
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa MEDICI			4.946.178,66
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa VETERINARI			594.132,64
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro MEDICI e VETERINARI	1.255.956,06		859.648,89
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro MEDICI		1.345.569,32	
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro VETERINARI		49.938,48	
Fondo per la Retribuzione di risultato MEDICI	858.234,79	1.322.227,94	955.365,85
Fondo per la qualità della prestazione individuale MEDICI	32.668,26	33.189,18	24.212,20
Fondo per la Retribuzione di risultato VETERINARI	121.420,70	81.620,67	189.761,38
Fondo per la qualità della prestazione individuale VETERINARI	1.947,94	1.973,66	3.301,90

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 359 DEL 31/05/2018**

- 3) di dare atto che gli importi dei Fondi contrattuali di cui sopra sono indicati nella relazione tecnica e finanziaria che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di precisare che si fa riserva di integrare i predetti Fondi con le risorse effettivamente risparmiate derivanti dai piani di razionalizzazione per l'anno 2017 nella misura determinata dalle indicazioni regionali e dalla contrattazione integrativa;
- 5) di stabilire che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici del Bilancio dell'anno 2017;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Azienda ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del decreto legge 25/06/2008 nr. 112, convertito con modificazione nella legge 06/08/2008, nr. 133;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento.

Il Direttore Sanitario**Il Direttore Amministrativo****Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari****F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci****F.TO dott. Raffaele Grottola****IL DIRETTORE GENERALE*****F.TO dott. Pietro Girardi***



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 359 DEL 31/05/2018

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 05/06/2018

p.il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Gestione Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo
Tommaso Zanin
Antonietta Ristaino
Sara Gasparini

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA PER L'ANNO 2017 – AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi aziendali come definito da:

- ❖ CCNL sottoscritto in data 08.06.2000 – parte normativa 1998/2001 e bienni economici 1998/1999 e 2000/2001;
 - ❖ CCNL integrativo del 08.06.2000 sottoscritto in data 10.02.2004;
 - ❖ CCNL sottoscritto il 03.11.2005 – parte normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003;
 - ❖ CCNL sottoscritto il 05.07.2006 – biennio economico 2004/2005;
- è stato riconfermato anche per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 con la sottoscrizione rispettivamente alle date del 17.10.2008 e 06.05.2010.

Tali fondi sono denominati:

1. Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopra indicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 17.10.08.

Il biennio 2008/2009 ha come riferimento il CCNL siglato il 06 maggio 2010 composto da 13 articoli provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, oltre a regolare successivamente gli istituti economici connessi al riconoscimento degli incrementi suddetti.

Nel capo IV l'articolo 9, "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa", l'articolo 10, "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", e l'articolo 11 "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 24, 25 e 26 del CCNL 17 ottobre 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 9 e 10 (fondo di posizione e fondo per il trattamento accessorio) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 11 (fondo di risultato), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Sono state effettuate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008.

Per la rideterminazione definitiva dei fondi per l'anno 2017, si è tenuto conto inoltre di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del D:Lgs. 75/2017 che stabilisce che ".....Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....".

Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2016 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dall'anno 2017 non può essere superato.

La determinazione di fondi aziendali terrà conto della riorganizzazione SSR del Veneto ex L.R. n.19/2016 e dei successivi protocolli di intesa siglati dalla Direzione Generale della Sanità e dalle OO.SS. regionali per armonizzare le disposizioni ed ottemperare al disposto regionale.

Per la determinazione dei fondi aziendali si è tenuto inoltre conto degli effetti

- a) della deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo."
- b) della deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo."

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

Per una lettura più chiara e sintetica vengono esposte le tabelle relative ai tetni di spesa determinati per l'anno 2016, secondo quanto previsto dall'art. 23 c.2 del Dlgs 75/2017 e i fondi determinati per l'anno 2017 riferiti all'ex Ulss n.20 di Verona, ex Ulss n.21 di Legnago ed ex Ulss n.22 di Bussolengo

Riferimento normativo	Descrizione articolo	Fondo POSIZIONE							
		Ex Ulss 20VR		Ex Ulss 21LE		Ex Ulss 22BU			
		MED-VET	anno 2016	MED-VET	anno 2016	MEDICI	anno 2016	VETERINARI	anno 2016
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	5.830.895,67	6.076.690,42	5.180.232,73	479.045,89			
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	37.705,00						
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015]	75.410,39						
		DECORRENZA 1.7.2015							
Art. 9 c. 2	CCNL 06.05.2010	Incremento risorse - Dirigenza Medica - art. 5	88.001,01	85.381,43	71.734,85	8.508,89			
Art. 9 c. 2	CCNL 06.05.2010	Incremento risorse - Dirigenza Veterinaria - art. 6	11.200,30						
Art. 9 c. 3	CCNL 06.05.2010	Incremento di e. 215,80 per ogni Dirigente Med-Vet in servizio al 31.12.2007	70.782,40	54.813,20	53.950,00	6.689,80			
Art. 9 c. 4	CCNL 06.05.2010	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	1.107.874,38	736.408,82	909.824,95	38.322,70			
Art. 50 c. 2 lett. d)	CCNL 08.06.2000	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	185.519,25		109.453,23	-			
		Trasferimento di una quota pari al 15% dal fondo risultato a seguito di accordo sindacale	-	-	-	30.072,00			
art. 53	CCNL 08.06.2000	Incremento dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale	-	-	-	54.000,00			
art. 53	CCNL 08.06.2000	Riduzione dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale	-	-	-	177.904,19			
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma RIA]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	372.438,91	506.104,56	515.480,15	14.784,12			
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	22.265,59	-	56.887,17	-			
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio].	-	-	563.587,39	-			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione somma RIA]	88.697,59	43.427,28	60.137,52	7.722,52			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione ASSEGNO AD PERSONAM]	5.253,53	-	5.020,68	-			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio].	9.533,48	-	-	-			
			6.682.968,52	6.403.762,03	4.946.178,66	594.132,64			

Tetto limite anno 2016
dati da Fondi anno 2016

		Fondo ACCESSORIO			
Riferimento normativo		Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	MED-VET anno 2016	MEDICI anno 2016	VETERINARI anno 2016	MED-VET anno 2016
	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.279.186,30	1.351.121,27	49.938,48	957.239,83
	Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	-			
	Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] DECORRENZA 1.7.2015	7.146,00			
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	-	14.292,58		
	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza				97.590,94
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	-	1.791,66		
	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assunibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]				
		1.255.956,06	1.351.121,27	49.938,48	859.648,89

Tetto limite anno 2016
dati da Fondi anno 2016

		Fondo RISULTATO MEDICI			
Riferimento normativo		Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
Art. 11 c. 1	CCNL 06.05.2010	MEDICI anno 2016	MEDICI anno 2016	MEDICI anno 2016	MEDICI anno 2016
	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	834.943,74	1.293.022,44	1.052.140,72	
	Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	-	5.568,00		
	Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] DECORRENZA 1.7.2015	-	11.136,44		
Art. 11 c. 2	CCNL 06.05.2010	42.690,10	34.239,50	36.425,00	
art. 53	CCNL 08.06.2000			-	20.410,60
	Incremento di € 145,70 per ogni Dirigente Medico in servizio al 31.12.2007				
	Riduzione dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale				
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	-	-	-	112.789,27
	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza				
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	-	2.694,61	-	-
	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assunibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]				
		858.234,79	1.327.261,94	955.365,85	

Tetto limite anno 2016
dati da Fondi anno 2016

Fondo PRESTAZIONE INDIVIDUALE MEDICI		Ex Ulss 21LE MEDICI	Ex Ulss 22BU MEDICI
Fondo PRESTAZIONE INDIVIDUALE MEDICI		Ex Ulss 21LE MEDICI	Ex Ulss 22BU MEDICI
Fondo PRESTAZIONE INDIVIDUALE MEDICI		Ex Ulss 21LE MEDICI	Ex Ulss 22BU MEDICI
Fondo PRESTAZIONE INDIVIDUALE MEDICI		Ex Ulss 21LE MEDICI	Ex Ulss 22BU MEDICI
Art. 11 c.1	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	32.770,83	27.152,20
Art. 9 c. 2 bis	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	33.189,18	2.940,00
Art. 1 c. 236	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assunibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	102,57	
Tetto limite anno 2016 dati fondi anno 2016		32.668,26	24.212,20

Fondo RISULTATO VETERINARI		Ex Ulss 21LE VETERINARI	Ex Ulss 22BU VETERINARI
Fondo RISULTATO VETERINARI		Ex Ulss 21LE VETERINARI	Ex Ulss 22BU VETERINARI
Fondo RISULTATO VETERINARI		Ex Ulss 21LE VETERINARI	Ex Ulss 22BU VETERINARI
Fondo RISULTATO VETERINARI		Ex Ulss 21LE VETERINARI	Ex Ulss 22BU VETERINARI
Art. 11 c.1	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	122.196,40	207.152,44
Art. 11 c. 2	INCREMENTO dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale	5.095,50	4.516,70
art. 53	Trasferimento di una quota pari al 15% AL FONDO POSIZIONE a seguito di accordo sindacale	2.768,30	8.164,24
Art. 9 c. 2 bis	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	5.875,20	30.072,00
Art. 1 c. 236	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assunibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	-	-
Tetto limite anno 2016 dati da fondi anno 2016		121.420,70	189.761,38

Fondo PRESTAZIONE INDIVIDUALE VETERINARI		Ex Ulss 21LE VETERINARI	Ex Ulss 22BU VETERINARI
Fondo PRESTAZIONE INDIVIDUALE VETERINARI		Ex Ulss 21LE VETERINARI	Ex Ulss 22BU VETERINARI
Fondo PRESTAZIONE INDIVIDUALE VETERINARI		Ex Ulss 21LE VETERINARI	Ex Ulss 22BU VETERINARI
Fondo PRESTAZIONE INDIVIDUALE VETERINARI		Ex Ulss 21LE VETERINARI	Ex Ulss 22BU VETERINARI
Art. 11 c.1	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.973,66	3.301,90
Art. 9 c. 2 bis	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	1.973,66	25,72
Art. 1 c. 236	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assunibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	-	-
Tetto limite anno 2016 dati da fondi anno 2016		1.947,94	3.301,90

Articolo - 9 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – Medici e Veterinari

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 9, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 9, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti medici a rapporto esclusivo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità. A decorrere dal 1° gennaio 2009, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3, il fondo è ulteriormente incrementato di euro 215,80 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007 (nulla è dovuto per l'anno 2008).

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 11 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2017 la riduzione è pari ad euro 37.705,00.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 13 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 la riduzione del fondo è pari ad euro 37.705,20 in quanto il trasferimento è avvenuto con decorrenza 01.07.2015. A regime, per l'anno 2016 e seguenti, la riduzione del fondo è pari ad euro 75.410,39.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Fondi DEFINITIVI anno 2017			
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
			MED-VET	MED-VET	MEDICI	VETERINARI
			2017**	2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	5.830.895,67	6.076.690,42	5.180.232,73	479.045,89
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- 37.705,00	-	-	-
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] DECORRENZA 1.7.2015	75.410,39	-	-	-

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
			2017**	2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Medica - art. 5	88.001,01	85.381,43	71.734,85	8.508,89
Art. 9 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Veterinaria - art. 6	11.200,30			
Art. 9 c. 3	CCNL 06.05.2010	incremento di e. 215,80 per ogni Dirigente Med-Vet in servizio al 31.12.2007	70.782,40	54.813,20	53.950,00	6.689,80

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**	
Art. 9 c. 4	CCNL 06.05.2010	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	1.219.357,09	777.898,58	973.655,68	52.979,68
Art. 50 c. 2 lett. d)	CCNL 08.06.2000	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	185.519,25	-	114.400,28	-
		Trasferimento di una quota pari al 15% dal fondo risultato a seguito di accordo sindacale	-	-	-	30.072,00
art. 53	CCNL 08.06.2000	Incremento dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale	-	-	-	54.000,00

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili. nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile bisogna decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08.

			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
Decurtazioni			2017**	2017**	2017**	2017**
art. 53	CCNL 08.06.2000	Riduzione dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale	-	-	- 177.904,19	
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma RIA]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 372.438,91	506.104,56	- 515.480,15	- 14.784,12
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 22.265,59	-	- 56.887,17	-
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-	-	- 563.587,39	-
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	- 214.967,31	- 84.917,04	- 133.935,98	22.379,50

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**	2017**
Totale	6.682.968,52	6.403.762,03	4.946.178,66	594.132,64

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

In questa sezione sono espone le riduzioni dei fondi contrattuali previste dall'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001, relative all'esternalizzazioni di servizi e le riduzioni previste all'art.71 c.1 L.133/2008.

Per l'anno 2017 si è provveduto a determinare l'importo riferito all'esternalizzazione riferita all'attività di guardia medica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Legnago.

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**	
art. 6 bis	Dlgs 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per esternalizzazioni		- 16.784,82		
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	- 8.126,54	- 17.043,10	- 6.334,10	- 256,53

	Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	6.674.841,98	6.369.934,11	4.939.844,56	593.876,11

Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro– Medici e Veterinari.

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, così come previsto dall'art. 10 c. 1.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 11 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 e seguenti la riduzione del fondo è pari ad euro 7.146,00.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 13 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 e seguenti la riduzione del fondo è pari ad euro 7.146,00 in quanto il trasferimento è avvenuto con decorrenza 1.07.2015. A regime, per l'anno 2016 e seguenti, la riduzione del fondo è pari ad euro 14.292,58.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	- Fondi DEFINITIVI anno 2017			
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE		Ex Ulss 22BU
			MED-VET	MEDICI	VETERINARI	MED-VET
			2017**	2017**	2017**	2017**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.279.186,30	1.351.121,27	49.938,48	957.239,83
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- 7.146,00	-	-	-
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] DECORRENZA 1.7.2015	- 14.292,58	-	-	-

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2017, riducono l'ammontare del

fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile bisogna decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08.

		Ex Ulss 20	Ex Ulss 21		Ex Ulss 22
		2017**	2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010				- 97.590,94
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza					
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	1.791,66			
. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato					

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21		Ex Ulss 22
	2017**	2017**	2017**	2017**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)				
Totale	1.255.956,06	1.351.121,27	49.938,48	859.648,89

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

In questa sezione sono espone le riduzioni dei fondi contrattuali previste dall'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001, relative all'esternalizzazioni di servizi e le riduzioni previste all'art.71 c.1 L.133/2008.

Per l'anno 2017 si è provveduto a determinare l'importo riferito all'esternalizzazione riferita all'attività di guardia medica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Legnago

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Ex Ulss 20 2017**	Ex Ulss 21 2017**		Ex Ulss 22 2017**
art. 6 bis	Dlgs 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per esternalizzazioni		- 5.551,95		
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	- 395,11	- 194,94	- 31,30	- 344,98

	Ex Ulss 20 2017**	Ex Ulss 21 2017**		Ex Ulss 22 2017**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))				
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	1.255.560,95	1.345.374,38	49.907,18	859.303,91

Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la retribuzione di risultato - MEDICI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'art. 11, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 11, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009 di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2007.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 11 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 e seguenti la riduzione del fondo è pari ad euro 5.568,00.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 13 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 la riduzione del fondo è pari ad euro 5.568,22 in quanto il trasferimento è avvenuto con decorrenza 01.07.2015. A regime, per l'anno 2016 e seguenti, la riduzione del fondo è pari ad euro 11.136,44.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Fondi DEFINITIVI anno 2017		
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
			MEDICI	MEDICI	MEDICI
			2017**	2017**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	834.943,74	1.293.022,44	1.052.140,72
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- 5.568,00		
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] DECORRENZA 1.7.2015	- 11.136,44		

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 11 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 145,70 per ogni Dirigente Medico in servizio al 31.12.2007	42.690,10	34.239,50	36.425,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);

b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
Decurtazioni			2017**	2017**	2017**
art. 53	CCNL 08.06.2000	Riduzione dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale			- 20.410,60
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-	-	- 112.789,27
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	- 2.694,61		

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale	858.234,79	1.327.261,94	955.365,85

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

In questa sezione sono espone inoltre, le riduzioni dei fondi contrattuali previste dall'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001, relative all'esternalizzazioni di servizi.

Per l'anno 2017 si è provveduto a determinare l'importo riferito all'esternalizzazione riferita all'attività di guardia medica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lavoro.

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**
art. 52 c. 5 lett. a)	CCNL 08.06.2000	Proventi determinati da disposizioni di legge che destinano incentivi al personale	12.850,02		
art. 6 bis	Dlgs 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per esternalizzazioni		- 5.034,00	

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	871.084,81	1.322.227,94	955.365,85

Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la retribuzione di risultato – VETERINARI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007 così come previsto dall'art. 11, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 11, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009 di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2007.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Fondi DEFINITIVI anno 2017		
			Ex Ulss 20VR VETERINARI 2017**	Ex Ulss 21LE VETERINARI 2017**	Ex Ulss 22BU VETERINARI 2017**
Art. 11 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	122.196,40	78.852,37	207.152,44

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**	
Art. 11 c. 2	CCNL 10.04.2008	incremento di €. 145,70 per ogni Dirigente Veterinario in servizio al 31.12.2007	5.099,50	2.768,30	4.516,70

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**	
art. 53	CCNL 08.06.2000	Incremento dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale			8.164,24

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
Decurtazioni			2017**	2017**	2017**
		Trasferimento di una quota pari al 15% AL fondo POSIZIONE a seguito di accordo sindacale			30.072,00
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	5.875,20		
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato			

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale	121.420,70	81.620,67	189.761,38

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**
art. 52 c. 5 lett. a)	CCNL 08.06.2000	Proventi determinati da disposizioni di legge che destinano incentivi al personale	2.150,00		

	EX Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	123.570,70	81.620,67	189.761,38

Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – MEDICI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007.

II.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Fondi DEFINITIVI anno 2017		
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
			MEDICI	MEDICI	MEDICI
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	2017** 32.770,83	2017** 33.189,18	2017** 27.152,20

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:
Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....".

		Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Decurtazioni		2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	-	-	2.940,00
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza				
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	- 102,57	-	-
. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato				

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
	2017**	2017**	2017**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)			
Totale	32.668,26	33.189,18	24.212,00

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

	EX Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
	2017**	2017**	2017**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))			
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	32.668,26	33.189,18	24.212,20

Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – VETERINARI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Fondi PROVVISORI anno 2017		
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
			VETERINARI	VETERINARI	VETERINARI
			2017**	2017**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.973,66	1.973,66	3.301,90

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....".

Decurtazioni		2017**	2017**	2017**	
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-	25,72	
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	-	-	-

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.**a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:**

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale	1.947,94	1.973,66	3.301,90

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.**Nulla da esporre**

	EX Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	1.947,94	1.973,66	3.301,90

Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione